



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1873

Modifica all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di ricercatori a tempo determinato

19/03/2018 - 10:40

Indice

1. DDL S. 1873 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1873	5
1.3. Trattazione in Commissione	7
1.3.1. Sedute	8
1.3.2. Resoconti sommari	9
1.3.2.1. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)	10
1.3.2.1.1. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 219 (ant.) del 23/09/2015	11
1.3.2.1.2. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 224 (pom.) dell'08/10/2015	17
1.3.2.1.3. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 225 (pom.) del 14/10/2015	21
1.3.2.1.4. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 226 (pom.) del 21/10/2015	23

1. DDL S. 1873 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1873
XVII Legislatura

Modifica all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di ricercatori a tempo determinato

Titolo breve: *ricercatori a tempo determinato*

Iter

21 ottobre 2015: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1873 in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Giorgio Pagliari](#) (PD)

Cofirmatari

[Valeria Fedeli](#) (PD), [Francesca Puglisi](#) (PD)

[Bruno Astorre](#) (PD) (aggiunge firma in data 21 aprile 2015)

[Lorenzo Battista](#) ([Aut.\(SVP,UV,PATT,UPT\)-PSI-MAIE](#)) (aggiunge firma in data 21 aprile 2015)

[Fabrizio Bocchino](#) ([Misto, Italia Lavori in Corso](#)) (aggiunge firma in data 21 aprile 2015)

[Daniele Gaetano Borioli](#) (PD) (aggiunge firma in data 21 aprile 2015)

[Massimo Caleo](#) (PD) (aggiunge firma in data 21 aprile 2015)

[Laura Cantini](#) (PD) (aggiunge firma in data 21 aprile 2015)

[Giuseppe Luigi Salvatore Cucca](#) (PD) (aggiunge firma in data 21 aprile 2015)

[Vincenzo Cuomo](#) (PD) (aggiunge firma in data 21 aprile 2015)

[Mario Dalla Tor](#) ([AP.\(NCD-UDC\)](#)) (aggiunge firma in data 21 aprile 2015)

[Gianpiero Dalla Zuanna](#) (PD) (aggiunge firma in data 21 aprile 2015)

[Rosa Maria Di Giorgi](#) (PD) (aggiunge firma in data 21 aprile 2015)

[Camilla Fabbri](#) (PD) (aggiunge firma in data 21 aprile 2015)

[Laura Fasiolo](#) (PD) (aggiunge firma in data 21 aprile 2015)

[Nicoletta Favero](#) (PD) (aggiunge firma in data 21 aprile 2015)

[Elena Ferrara](#) (PD) (aggiunge firma in data 21 aprile 2015)

[Josefa Idem](#) (PD) (aggiunge firma in data 21 aprile 2015)

[Bachisio Silvio Lai](#) (PD) (aggiunge firma in data 21 aprile 2015)

[Sergio Lo Giudice](#) (PD) (aggiunge firma in data 21 aprile 2015)

[Alessandro Maran](#) (PD) (aggiunge firma in data 21 aprile 2015)

[Marino Germano Mastrangeli](#) ([Misto](#)) (aggiunge firma in data 21 aprile 2015)

[Donella Mattesini](#) (PD) (aggiunge firma in data 21 aprile 2015)

[Claudio Moscardelli](#) (PD) (aggiunge firma in data 21 aprile 2015)

[Pamela Giacomina Giovanna Orru'](#) (PD) (aggiunge firma in data 21 aprile 2015)

[Venera Padua](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 21 aprile 2015)
[Francesco Palermo](#) ([Aut\(SVP,UV,PATT,UPT\)-PSI-MAIE](#)) (aggiunge firma in data 21 aprile 2015)
[Franco Panizza](#) ([Aut\(SVP,UV,PATT,UPT\)-PSI-MAIE](#)) (aggiunge firma in data 21 aprile 2015)
[Annamaria Parente](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 21 aprile 2015)
[Stefania Pezzopane](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 21 aprile 2015)
[Laura Puppato](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 21 aprile 2015)
[Gianluca Rossi](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 21 aprile 2015)
[Roberto Ruta](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 21 aprile 2015)
[Francesco Scalia](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 21 aprile 2015)
[Pasquale Sollo](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 21 aprile 2015)
[Salvatore Tomaselli](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 21 aprile 2015)
[Daniela Valentini](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 21 aprile 2015)
[Magda Angela Zanoni](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 21 aprile 2015)
[Renato Guerino Turano](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 16 luglio 2015)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **14 aprile 2015**; annunciato nella seduta pom. n. 431 del 15 aprile 2015.

Classificazione TESEO

RICERCATORI UNIVERSITARI , CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Articoli

CONCORSI RISERVATI (Art.1), ABILITAZIONE ALL' INSEGNAMENTO (Art.1), ASSEGNISTI BORSISTI E CONTRATTISTI (Art.1), DOCENTI A CONTRATTO (Art.1), DOCENTI UNIVERSITARI (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Francesca Puglisi](#) ([PD](#)) (dato conto della nomina il 23 settembre 2015) .

Assegnazione

Assegnato alla [7^a Commissione permanente \(Istruzione pubblica, beni culturali\)](#) in sede referente il 28 aprile 2015. Annuncio nella seduta pom. n. 437 del 28 aprile 2015.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 11^a (Lavoro)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1873

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1873

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PAGLIARI , FEDELI , PUGLISI , DI GIORGI , CUCCA , Gianluca ROSSI , PARENTE , CALEO , MOSCARDELLI , SOLLO , PEZZOPANE , CUOMO , SCALIA , CANTINI , FAVERO , VALENTINI , MATTESINI , ZANONI , RUTA , TOMASELLI , PUPPATO , BORIOLI , FASIOLO , LAI , ORRÙ , IDEM , PADUA , Elena FERRARA , DALLA ZUANNA , LO GIUDICE , ASTORRE , FABBRI , PALERMO , PANIZZA , DALLA TOR , MARAN , MASTRANGELI , BATTISTA , BOCCHINO e TURANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 APRILE 2015

Modifica all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di ricercatori a tempo determinato

Onorevoli Senatori. -- Come testimoniano i confronti statistici internazionali più accreditati una grave crisi finanziaria e strutturale attanaglia da anni il sistema universitario. Tra i Paesi europei dell'OCSE l'Italia è ultima per investimenti nell'università, sia rispetto al PIL che rispetto alla spesa pubblica nazionale. Inoltre ultima anche per percentuale di laureati nella classe d'età 25-64, nonché per investimenti nella ricerca rispetto al PIL.

Di fronte a tale contesto spetta alla politica la responsabilità di preparare e sostenere le proprie proposte alternative per costruire l'università del nuovo secolo, curandone i mali attuali entro una visione strategica e coerente. Proprio partendo dalla predetta necessità il presente disegno di legge si propone l'intento di intervenire sulla normativa in materia di ricercatori a tempo determinato. Infatti, la formulazione della lettera *b*), comma 2, articolo 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario», nel disciplinare la possibilità per le università di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, non contempla, tra i soggetti ammessi alle procedure pubbliche di selezione, i titolari di assegni di ricerca. La disposizione citata, infatti, prevede la titolarità all'ammissione delle predette procedure di selezione per i «possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio».

Al riguardo, occorre sottolineare come, in data 6 agosto 2014, lo stesso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con un proprio parere abbia interpretato le disposizioni di cui all'articolo 24 in maniera estensiva, chiarendo come ai fini della partecipazione alle procedure del conferimento di contratti di ricercatore possano essere ricompresi anche gli assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge e non soltanto gli assegni conferiti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica».

Infatti, come appare di tutta evidenza l'istituto disciplinato in entrambe le disposizioni normative è il

medesimo, rinnovato unicamente in alcuni profili non incidenti, tuttavia, sulla qualificazione del titolare dell'assegno. Pertanto appare irragionevole, nonché discriminatorio, valutare come titoli utili ai fini della partecipazione al concorso per ricercatore i soli assegni conseguiti nel vigore del predetto articolo 51 della legge n. 449 del 1997 e non anche quelli conseguiti a normativa attualmente vigente. Pertanto, il presente disegno di legge si propone di introdurre una modifica al fine di consentire un'applicazione delle disposizioni in oggetto orientata al principio del *favor participationis*, consentendo così l'estensione al maggior numero di precari della ricerca universitaria la possibilità di accedere ai contratti di ricercatore senza privilegiare i soli assegnisti di cui alla legge n. 449 del 1997. Allo stesso tempo pare ragionevole estendere l'accesso anche a tutti i soggetti in possesso di abilitazione scientifica: costoro, infatti, dispongono già del titolo che sarebbe loro richiesto alla fine del rapporto in vista della trasformazione in professori associati. Va a questo proposito ricordato che per gli atenei -- visto l'attuale sistema dei punti organico -- è più oneroso procedere immediatamente al reclutamento di un abilitato non strutturato (peso: 0,7 punti organico) piuttosto che reclutare un ricercatore di tipo B, che prevede un peso immediato pari a 0,5 punti organico con l'integrazione dei restanti 0,2 punti al termine del triennio, con una conseguente diluizione nel tempo dell'investimento. Ancora, va considerato che l'esclusione degli abilitati dal novero dei possibili candidati potrebbe produrre effetti paradossali, costringendo gli atenei a reclutare quali ricercatori di tipo B soggetti che non hanno ottenuto l'abilitazione nazionale, pur avendo partecipato alla procedura, a scapito di altri che invece l'hanno ottenuta, guadagnandosi il diritto a partecipare a concorsi per posizioni di seconda fascia, ma -- paradossalmente -- non a quelli per posti di ricercatore di tipo B. L'esclusione di questi candidati già in possesso dell'abilitazione, oltre che essere contraria alla promozione del merito, aumenta il rischio di investimenti a vuoto da parte degli atenei: infatti, i ricercatori di tipo B che al termine del percorso triennale non siano stati abilitati sono destinati a fuoriuscire dal sistema. La proposta di cui sopra contribuisce allo svecchiamento del personale universitario attraverso l'assorbimento da parte degli atenei di una quota maggiore di soggetti abilitati non strutturati, riducendo al contempo la durata massima delle posizioni a tempo determinato prima del raggiungimento di una posizione strutturata. All'epoca, infatti, il legislatore difese la legge n. 240 del 2010 come strumento utile e necessario per lo svecchiamento del corpo docente, ma alla prova dei fatti essa non si è rivelata capace di conseguire tale obiettivo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di ricercatori a tempo determinato)

1. All'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

*b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno ottenuto l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia ovvero che hanno usufruito o sono titolari di contratti di cui alla lettera *a)*, ovvero, sono stati titolari, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della presente legge, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri».*

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1873
XVII Legislatura

Modifica all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di ricercatori a tempo determinato

Titolo breve: *ricercatori a tempo determinato*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede referente

[N. 219 \(ant.\)](#)

23 settembre 2015

[N. 224 \(pom.\)](#)

8 ottobre 2015

Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 14
ottobre 2015 alle
ore 17:00

[N. 225 \(pom.\)](#)

14 ottobre 2015

Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 19
ottobre 2015 alle
ore 17:00

[N. 226 \(pom.\)](#)

21 ottobre 2015

Allegato al
resoconto testo
emendamenti e
odg

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7[^] Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.3.2.1.1. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 219 (ant.) del 23/09/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 2015
219^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(1873\) PAGLIARI ed altri.](#) - *Modifica all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di ricercatori a tempo determinato*

(Esame e rinvio)

La relatrice [PUGLISI](#) (PD) riferisce in merito al disegno di legge in titolo, evidenziando preliminarmente che lo stesso interviene sulla normativa in materia di ricercatori a tempo determinato, modificando l'articolo 24, comma 3, lettera *b*), della legge n. 240 del 2010, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Il citato articolo 24 disciplina i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato che le università possono stipulare - nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione - al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle università medesime con proprio regolamento, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, nonché di criteri molto stringenti, tra i quali, ai sensi del medesimo articolo 24, comma 2, lettera *b*), il possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti dal regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo

indeterminato come professori di prima o seconda fascia o come ricercatori, anche se cessati dal servizio.

La vigente formulazione dell'articolo 24, comma 3, lettera *b*) - oggetto di novella da parte del disegno di legge in esame - non contempla tra le tipologie contrattuali previste né i titolari di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della stessa legge n. 240 né i soggetti in possesso di abilitazione scientifica nazionale. La novella proposta - nel sostituire la lettera *b*) citata - intende ampliare la possibilità di accedere ai contratti di cui all'articolo 24, senza circoscriverla, ad esempio, ai soli titolari di assegni di ricerca di cui alla legge n. 449 del 1997 (recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). Si segnala, al riguardo, che in data 6 agosto 2014, lo stesso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con un proprio parere ha interpretato le disposizioni di cui all'articolo 24 in maniera estensiva, chiarendo come ai fini della partecipazione alle procedure per il conferimento di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possano essere considerati anche gli assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge n. 240 e non solo quelli attribuiti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997.

La relatrice, nel segnalare che il provvedimento in esame intende porre rimedio alla situazione problematica determinatasi, in relazione alla figura degli assegnisti di ricerca, a causa della nuova disciplina della introdotta dalla legge n. 240 del 2010 e del blocco del *turn over*, propone due possibili percorsi per l'esame del provvedimento in Commissione: una rapida approvazione in sede deliberante, ove ne ricorrano le condizioni, ovvero l'impostazione di un provvedimento che semplifichi il percorso di carriera delle "figure pre-ruolo", affinché i giovani che desiderano cimentarsi nel mondo dell'università e della ricerca dispongano di chiari percorsi di carriera.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1196) Mauro Maria MARINO ed altri. - Norme per l'educazione alla cittadinanza economica
(Esame e rinvio)

La relatrice **PUGLISI(PD)** riferisce sul disegno di legge in titolo, evidenziando preliminarmente che lo stesso si compone di quattro articoli e - come stabilisce l'articolo 1, al comma 1 - dispone misure e interventi intesi a sviluppare la pratica educativa della cittadinanza economica, sia sotto il profilo formativo della gioventù in età scolare, sia sotto il profilo educativo della collettività in età adulta.

Per cittadinanza economica il provvedimento in esame intende un insieme di capacità e competenze che permetta al cittadino, nell'arco della sua vita economica e sociale, di divenire agente economico rispettoso delle regole del vivere civile e consapevole, grazie allo sviluppo dei processi cognitivi e degli aspetti emotivi e psicologici che influiscono sulle scelte economiche, al fine di contribuire al benessere economico individuale, nonché al benessere sociale.

Secondo la relazione illustrativa, i dati raccolti e le esperienze internazionali dimostrano che un progetto di sperimentazione educativa volto allo sviluppo della cittadinanza economica in Italia dovrebbe rivolgersi sia cittadini giovani in età scolare, con obiettivi generali di accrescimento di capacità, conoscenze e competenze, sia agli adulti, che presentano esigenze concrete, legate a contesti di vita reali, con obiettivi specifici e contestualizzati che li rendano capaci di prendere decisioni consapevoli e di operare all'interno del proprio ambiente economico.

La progettazione del programma di educazione alla cittadinanza economica dovrebbe tener conto di quattro principi fondamentali: l'ergonomicità rispetto alle esigenze dei destinatari, specie per gli adulti; l'integrazione fra gli strumenti didattici per rendere più accessibili i contenuti dell'educazione; la

capacità di stabilizzare l'apprendimento nel tempo, rendendolo continuo e costante e legato alle esigenze quotidiane; infine la creazione di un buon sistema di monitoraggio dell'efficacia formativa dei programmi che offra informazioni utili a valutarne l'efficacia formativa stessa, non solo rilevando il numero di nozioni apprese dai partecipanti, ma anche raccogliendo i dati necessari a studiare le oscillazioni del livello di conoscenza delle persone coinvolte e la loro curva di apprendimento, e che renda possibili eventuali azioni migliorative e correttive in termini di rispondenza fra la coerenza delle soluzioni sviluppate e la motivazione e i bisogni dei partecipanti.

Il provvedimento in esame ha come destinatari i giovani allo scopo di formare futuri adulti in grado di prendere decisioni consapevoli e con le competenze adeguate per operare all'interno del proprio ambiente economico. A tal fine è necessario che l'educazione alla cittadinanza economica diventi parte integrante dei curricula scolastici, nell'ambito dell'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione", e che si sviluppino programmi che non solo interessino alcune fasce di età o alcuni gruppi di giovani, ma che educino i ragazzi a partire dalle scuole primarie.

Anche gli adulti sono interessati dalla nuova normativa all'esame della Commissione. Essi tuttavia hanno bisogni educativi legati alla loro esperienza di vita e, quindi, più contestualizzati, dispongono di poco tempo da dedicare all'attività formativa e sono spesso vittime di un fenomeno di sovra considerazione delle loro capacità. È un gruppo generalmente difficile da coinvolgere, poiché ha meno predisposizione all'apprendimento, specie se questo è legato a temi generici, e rari punti di aggregazione. Da qui la necessità di realizzare da un lato una sperimentazione volta alla definizione di un programma educativo di cittadinanza economica che diventi parte integrante dei percorsi di qualificazione professionale a favore delle fasce deboli, altrimenti escluse dal mercato del lavoro (donne, giovani in cerca di prima occupazione, anziani), dall'altro le linee di indirizzo per la definizione di contenuti, tempi e modalità di erogazione degli interventi formativi rivolti agli adulti ed erogati da soggetti privati. Le difficoltà, infatti, che si prospettano in Italia nell'attuazione di un programma coordinato e condiviso di educazione alla cittadinanza economica riguardano, in primo luogo, la complessità di superare l'ampio e composito panorama di pregevoli iniziative messe in campo in questi anni dai diversi soggetti, che spesso si sovrappongono tra loro, offrono messaggi discordanti, utilizzano modelli didattici poco innovativi. Per questo motivo, è importante definire un modello di *governance* dell'intervento, che garantisca un maggior coordinamento e una migliore condivisione delle esperienze.

Per valutare adeguatamente l'importanza del tema in discussione, la relatrice invita i commissari a considerare la grande diffusione di siti *internet* che pubblicizzano fantomatici pacchetti finanziari allettando il pubblico con la prospettiva di facili guadagni.

Tornando al contenuto normativo del provvedimento, la relatrice osserva che l'articolo 1, comma 3, istituisce presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un Comitato tecnico-scientifico che, in concorso con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le altre istituzioni competenti, opera al fine di: *a)* monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di cui agli articoli 2 e 3; *b)* valutare gli effetti delle politiche educative realizzate sullo sviluppo della cittadinanza economica dei cittadini. Il Comitato tecnico-scientifico è presieduto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il quale, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, individua i soggetti del mondo economico e sociale che fanno parte del Comitato stesso. Il Comitato tecnico-scientifico opera, attraverso riunioni periodiche, a garanzia dello stato di attuazione e della sostenibilità delle singole misure ed interventi adottati in base alle disposizioni del provvedimento in esame, del grado effettivo di conseguimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2, nonché del confronto civile e del dialogo costruttivo fra le parti coinvolte.

Per quanto riguarda l'educazione alla cittadinanza economica per i giovani, l'articolo 2 prevede - al comma 1 - che le disposizioni del disegno di legge in esame costituiscano norme generali sull'istruzione, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *n)*, della Costituzione, per la definizione di un programma formativo di educazione alla cittadinanza economica rivolto ai giovani, con obiettivi di accrescimento di capacità, conoscenze e competenze, al fine di incrementare il numero

di cittadini che in età adulta siano in grado di prendere decisioni consapevoli e capaci di operare all'interno del rispettivo contesto economico. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le direzioni scolastiche regionali, individua gli ambiti territoriali e definisce le modalità e i tempi di armonizzazione per l'attivazione di una sperimentazione volta a conseguire l'obiettivo di cui al comma 1, da realizzare nelle scuole di ogni ordine e grado, incluse le scuole di istruzione primaria. La sperimentazione opera mediante la definizione di un programma educativo di cittadinanza economica rivolto ai giovani, in vista della sua integrazione nei *curricula* scolastici, nell'ambito dell'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione", attraverso gli opportuni interventi finalizzati alla formazione dei docenti. Al fine di consentire lo sviluppo del predetto programma educativo è costituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un gruppo di ricerca che assicura, attraverso la conoscenza rigorosa dei temi trattati e la creazione di un nucleo di competenze specifiche in ambito economico, educativo e finanziario, il corretto evolversi della sperimentazione e la sua efficacia finale. Hanno diritto di essere informati sulle attività del gruppo di ricerca, mediante comunicazione in via telematica delle sue convocazioni e delle relative deliberazioni, tutti i docenti degli istituti scolastici coinvolti nella sperimentazione educativa, i quali possono conferire in un'area informatica comune e avanzare suggerimenti e proposte.

Per quanto attiene all'educazione alla cittadinanza economica per gli adulti, l'articolo 3, comma 1, qualifica le disposizioni contenute nel disegno di legge in esame come principi fondamentali sull'istruzione e sulla previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *n*) e *o*), della Costituzione, per la definizione di un programma formativo di educazione alla cittadinanza economica rivolto agli adulti, con obiettivi di accrescimento di capacità, conoscenze e competenze, al fine di incrementare la capacità dei cittadini di prendere decisioni consapevoli e di operare all'interno del rispettivo contesto economico. A tal fine, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le direzioni regionali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, individua gli ambiti territoriali e definisce le modalità e i tempi di armonizzazione per l'attivazione di una sperimentazione, da realizzare in favore delle fasce deboli altrimenti escluse dal mercato del lavoro. La sperimentazione opera mediante la definizione di un programma educativo di cittadinanza economica rivolto in particolare alle donne, ai giovani in cerca di prima occupazione ed agli anziani, finalizzato a ridurre gli elementi di vulnerabilità alle truffe ed ai comportamenti economicamente rischiosi: *a*) conseguendo una maggiore capacità di gestione delle proprie risorse economiche; *b*) allontanando il rischio di ludopatia, di soggezione ad usura o di dipendenza comportamentale patologica da strutture piramidali di affiliazione, motivata esclusivamente dalla prospettiva di un guadagno facile; *c*) utilizzando gli emolumenti da lavoro secondo libere scelte individuali, assunte nella piena consapevolezza delle migliori modalità con cui fronteggiare la precarietà. Al fine di consentire lo sviluppo del citato programma educativo per tutta la popolazione adulta, è costituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che ne coordina l'attività d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un gruppo di ricerca con il compito, attraverso la conoscenza rigorosa dei temi trattati e la creazione di un nucleo di competenze specifiche in ambito economico, educativo e finanziario, di assicurare il corretto evolversi della sperimentazione e la sua efficacia finale e di definire le linee di indirizzo per la predisposizione di contenuti, tempi e modalità di erogazione, da parte di soggetti privati, degli interventi formativi rivolti agli adulti.

L'articolo 4 reca infine le disposizioni finanziarie, stabilendo che dall'attuazione del disegno di legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Salvo quanto previsto dal successivo comma 3, alle attività previste dal disegno di legge si fa fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Agli oneri derivanti dalle attività del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 1, comma 3, e dei gruppi di ricerca di cui all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 3, comma 3, si provvede mediante destinazione, ai Ministeri rispettivamente interessati, di un ammontare annuo pari allo 0,1 per cento dei proventi delle convenzioni di concessioni in essere in materia di giochi pubblici. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(649) GIRO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e alla legge 21 aprile 1962, n. 161, in materia di attività cinematografiche ed istituzioni culturali

(1835) Rosa Maria DI GIORGI ed altri. - Legge quadro in materia di riassetto e valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, finanziamento e regime fiscale. Istituzione del Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il **PRESIDENTE** ricorda che la relatrice Di Giorgi ha inviato l'elenco delle proposte di audizione in ordine all'esame dei disegni di legge in titolo, che è già stato inoltrato a tutti i commissari, i quali possono segnalare eventuali ulteriori soggetti da audire.

Stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame congiunto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** sottopone alla Commissione la proposta di richiedere l'assegnazione, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, di un affare riguardante la recente distribuzione dei contributi del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), precisando che successivamente verrà inviata una lettera al ministro Franceschini, al fine di avviare un confronto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in merito alla questione sopra accennata e di procedere, in tale ambito, all'audizione dei vertici delle commissioni consultive competenti per materia che operano presso il Ministero.

Conviene la Commissione sulla proposta formulata dal Presidente.

Il senatore **LIUZZI** (Co.R.) nel ricordare le vicende legate alla recente distruzione di importanti siti archeologici da parte dell'ISIS, sollecita una richiesta di informazione al Ministro degli affari esteri, circa l'attuazione della risoluzione Doc. XXIV n. 49, approvata dalla Commissione nel maggio scorso, sulla proposta di costituzione dei "caschi blu della cultura".

Il **PRESIDENTE** comunica che si farà portavoce della richiesta del senatore Liuzzi.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il **PRESIDENTE** avverte che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, prevista per oggi al termine della seduta plenaria, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,20.

1.3.2.1.2. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 224 (pom.) dell'08/10/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 2015
224^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-02065 del senatore Bocchino sulla riorganizzazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). In primo luogo sottolinea che il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), ai sensi del decreto legislativo n. 127 del 2003, e dei regolamenti interni di riordino deliberati in data 4 maggio 2005, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile.

Fornisce quindi le seguenti informazioni acquisite con nota del 25 settembre scorso dal CNR. Il Consiglio di amministrazione dell'ente ha deliberato in data 2 luglio scorso, il piano triennale delle attività 2015-2017, soggetto all'approvazione dei Ministeri competenti, che comprende, tra le altre, la proposta di fabbisogno del personale per il medesimo periodo.

In tale ambito, sono stati individuati alcuni interventi di variazione in merito alla dotazione organica in conseguenza di elementi nuovi intercorsi nella fase di gestione. Tra questi, particolare rilevanza ha assunto, in merito alla questione sollevata dall'interrogante, la sottoscrizione dell'accordo integrativo

riguardante la realizzazione di 417 posizioni (comprendenti anche le 127 già approvate con il piano precedente) per le progressioni per i livelli IV ? VIII con decorrenza 2015. Tali progressioni sono previste dall'art. 54 del CCNL stipulato in data 21 febbraio 2002.

Il CNR ha inteso realizzarle tramite l'utilizzo della disponibilità di costo di dotazione organica dei livelli I ? III. Tale operazione consente di avviare un programma di progressione di carriera (fermo da oltre cinque anni) anche nei livelli IV ? VIII nei quali non vi sono più vacanze.

Il completamento di questo percorso di progressioni nei livelli IV-VII non porterà ad un maggior numero di amministrativi e tecnici, ma a una diversa distribuzione tra i livelli, a parità di numero complessivo.

Una volta realizzate le descritte progressioni, l'amministrazione dell'ente provvederà a rideterminare la dotazione organica al fine di riassegnare ai livelli I ? III la disponibilità corrispondente alla riduzione effettuata in via temporanea.

La momentanea operazione di variazione della dotazione organica ha esclusivamente la funzione di consentire tecnicamente l'attuazione dei passaggi di livello dei tecnici ed amministrativi previsti nell'accordo predetto, passaggi che una volta effettuati libereranno le risorse, al livello base del medesimo profilo, necessarie per riassegnare, al profilo ricercatore e tecnologo, la disponibilità temporaneamente sottratta.

Peraltro, l'operazione non è stata effettuata per assumere nuove risorse umane nei profili amministrativi a scapito di ricercatori e tecnologi. Si tratta, piuttosto, di un'operazione necessaria per permettere dopo 4 anni, anche nei livelli IV - VIII (tecnici e amministrativi), una progressione di carriera in attuazione del CCNL.

Negli ultimi dieci anni la quota di dipendenti assunti a tempo indeterminato al CNR, non appartenenti ai livelli di ricercatore e tecnologo, si è ridotta di oltre il 30 per cento. Oggi il rapporto tra amministrativi da un lato e ricercatori/tecnologi/tecnici dall'altro è pari al 15 per cento, questo è tra i più bassi rispetto ad altre istituzioni comparabili al CNR. Tale andamento ha determinato nel tempo un'incidenza maggiore nei livelli alti dei profili tecnici ed amministrativi, considerando il blocco delle assunzioni ai livelli di base.

Attualmente, la dotazione organica del CNR prevede ampie disponibilità di posti per tutti i livelli I ? III sia per il profilo di ricercatore che per quello di tecnologo e consente di realizzare per i medesimi profili adeguate misure rivolte all'attuazione delle progressioni di carriera.

In particolare, nel piano di fabbisogno 2015-2017, sono previsti 222 passaggi da attuare tramite selezioni interne ai sensi dell'articolo 15 del CCNL, le cui procedure sono in corso, nonché 50 posti da coprire tramite reclutamento ordinario, distribuiti nei profili di dirigente di ricerca di I livello, dirigente tecnologo di I livello, primo ricercatore di II livello e primo tecnologo di II livello, da destinare con riserva del 50 per cento al personale interno (ricercatore e tecnologo III livello). Potenzialmente, quindi, sussistono le necessarie risorse per coprire eventuali vincitori interni per circa altre 260 posizioni inquadrabili come nuove progressioni.

La programmazione delle assunzioni e la ridefinizione della dotazione organica consentirà al CNR, entro il 2018, sia di avviare un programma di progressioni di carriera per questi livelli, sia di sfruttare un'eventuale misura di potenziamento dei ricercatori e tecnologi (oltre 600 unità).

Pertanto la momentanea riduzione di alcune posizioni della dotazione organica di ricercatori e tecnologi (una volta realizzate le descritte progressioni, l'amministrazione dell'ente provvederà a rideterminare la dotazione organica al fine di riassegnare ai livelli I - III la disponibilità corrispondente alla riduzione effettuata in via temporanea) non influisce in alcun modo sulla politica di potenziamento del CNR.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-AEcT*) si dichiara insoddisfatto, rilevando che il CNR sta utilizzando le risorse allocate per ricercatori e tecnologi per progressioni di carriera del personale tecnico-amministrativo. Sarebbe stato preferibile, a giudizio dell'interrogante, operare in senso opposto, perché

la necessità di progressione di carriera nel settore tecnico amministrativo è oggettivamente minore e la progressione di carriera di ricercatori e tecnologi è già severamente penalizzata sia per la carenza di risorse economiche che per le scelte operate dal CNR. Il Ministero dovrebbe - sempre a giudizio dell'interrogante - espletare un effettivo ruolo di vigilanza sul CNR, pur nel rispetto dell'autonomia dell'Ente, al fine di assicurare che la *mission* di questo importante ente pubblico di ricerca sia adeguatamente salvaguardata e valorizzata.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara concluso lo svolgimento delle procedure informative all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(1873) PAGLIARI ed altri. - Modifica all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di ricercatori a tempo determinato

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 23 settembre scorso.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-AEcT*) rileva che il disegno di legge in titolo recepisce varie segnalazioni sulla problematica del reclutamento dei docenti e dei ricercatori universitari. Osserva inoltre che è mancata una riflessione sulle difficoltà emerse in fase di applicazione della riforma Gelmini, la quale ha abrogato la figura del ricercatore a tempo indeterminato sostituendola con figure che all'atto pratico non hanno funzionato, anche per la mancanza di un piano pluriennale di investimento per le assunzioni. Il disegno di legge in esame da un lato va nella direzione giusta, in quanto amplia la possibilità di accedere alla figura di ricercatore di tipo B, ma nello stesso tempo depotenzia la figura di ricercatore di tipo A e comunque non si caratterizza per un intervento di tipo sistematico al fine di correggere i difetti della riforma Gelmini, in particolare per quanto riguarda il problema dei ricercatori pre-ruolo.

Avviandosi alla conclusione auspica quindi che alla Commissione venga presto assegnato un affare su questo tema.

Il senatore [LIUZZI](#) (*CoR*) dichiara di condividere le argomentazioni espresse con grande chiarezza dal senatore Bocchino, auspicando anch'egli l'assegnazione di un affare sul tema dell'università e della ricerca, il cui esame potrebbe concludersi con l'approvazione di una risoluzione. Rileva inoltre che, oltre al problema del reclutamento dei ricercatori, occorre sviluppare una riflessione anche sul problema dei tecnici laureati che vivono un precariato frustrante, privo di tutele e di opportunità di carriera.

La senatrice [BLUNDO](#) (*M5S*) rileva che lo sviluppo dell'Italia dipende in modo determinante dalla ricerca universitaria e che purtroppo la riforma Gelmini non ha portato a risultati positivi. I ricercatori

infatti difficilmente vedono riconosciuta la dignità del loro lavoro e del loro impegno e hanno poche opportunità di effettuare una vera sperimentazione. Auspica quindi che il disegno di legge in esame possa essere un'occasione favorevole per rivedere alcuni aspetti critici relativi all'assunzione dei ricercatori e che l'eventuale assegnazione di un affare alla Commissione su questo tema possa condurre ai risultati più positivi rispetto a quelli ottenuti dall'affare assegnato sulla scuola, dal momento che in quell'occasione il Governo ha recepito in minima parte i suggerimenti della Commissione.

Il **PRESIDENTE** rileva che il lavoro svolto dalla Commissione sull'affare assegnato sulla scuola è stato serio e approfondito, pur comprendendo che la valutazione sul recepimento da parte del Governo delle osservazioni della Commissione sia naturalmente soggetto a valutazioni politiche discordanti. Dichiaro quindi chiusa la discussione generale e dà la parola alla relatrice per la replica.

La senatrice **PUGLISI (PD)**, dopo aver ringraziato i componenti della Commissione per il dibattito svolto, osserva che la Commissione può percorrere due possibili strade: approvare rapidamente il disegno di legge in titolo ovvero cogliere l'occasione per rivedere tutte le figure pre-ruolo istituite dalla riforma Gelmini. Dal momento che gli interventi dei commissari sembrano propendere per la seconda via, propone di svolgere un numero limitato di audizioni per capire quali proposte ci siano su questo argomento.

Il **PRESIDENTE** osserva che l'argomento dell'assegnazione di un affare sul tema dell'università e della ricerca potrà essere oggetto di discussione nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, in sede di programmazione dei lavori. Per quanto riguarda invece la proposta della senatrice Puglisi sul disegno di legge in titolo osserva che la procedura da lei suggerita provocherebbe inevitabilmente dei ritardi e suggerisce pertanto di procedere in modo diverso e comunque di fissare fin d'ora il termine per la presentazione degli emendamenti per mercoledì 14 ottobre, alle ore 17.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

1.3.2.1.3. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 225 (pom.) del 14/10/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 2015
225ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1873) PAGLIARI ed altri. - Modifica all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di ricercatori a tempo determinato

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'8 ottobre nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - era stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti ad oggi, mercoledì 14 ottobre, alle ore 17.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA, intervenendo in sede di replica, dichiara che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è favorevole all'approvazione del disegno di legge in titolo.

La relatrice [PUGLISI](#) (PD) domanda al sottosegretario se il Governo stia valutando la possibilità di semplificare ulteriormente le figure dei ricercatori pre-ruolo.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA segnala che è in corso una valutazione in tal senso.

La relatrice [PUGLISI](#) (PD) domanda se sia possibile prorogare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in esame.

Il [PRESIDENTE](#) propone di prorogare il termine per la presentazione degli emendamenti a lunedì 19 ottobre, alle ore 17.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1892) Deputato MARIANI ed altri. - Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 16 settembre nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - erano stati pubblicati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore [BOCCHINO](#) (Misto-AEcT) ricorda preliminarmente di aver già riconosciuto, in sede di discussione generale, la valenza positiva del disegno di legge in esame, ma al tempo stesso di aver affermato la necessità di affrontare la materia oggetto del medesimo in una prospettiva più sistematica. Inoltre ricorda di aver segnalato che il finanziamento previsto per l'acquisto di strumentazione finalizzata alla ricerca geologica e geofisica - nel testo attuale del disegno di legge - ha come beneficiarie soltanto le università, mentre sarebbe necessario estendere l'accesso anche agli enti pubblici di ricerca che operano nel settore, come ad esempio l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV).

Illustra poi l'emendamento 1.1, volto ad estendere a laureandi e neolaureati con un lavoro di tesi inerente le scienze geologiche e/o geofisiche la possibilità di accedere ai premi ed ai buoni di studio previsti dall'articolo 1.

Quanto agli emendamenti a propria firma riferiti all'articolo 2, rileva che gli stessi intendono consentire agli enti pubblici di ricerca di accedere al sopracitato finanziamento, ampliando inoltre dall'uno al due per cento la percentuale del fondo per la prevenzione del rischio sismico riservata a finanziare l'acquisto della strumentazione.

Tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2 vengono dati per illustrati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

1.3.2.1.4. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 226 (pom.) del 21/10/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 2015
226^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1873) PAGLIARI ed altri. - Modifica all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di ricercatori a tempo determinato

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 ottobre nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - era stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti a mercoledì 14 ottobre, alle ore 17.

Si passa all'illustrazione dell'ordine del giorno e degli emendamenti al disegno di legge, pubblicati in allegato al resoconto.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-AEcT*) illustra l'ordine del giorno G/1873/1/7, il quale impegna il Governo ad affrontare la questione del personale tecnico-amministrativo in possesso di laurea o dottorato di ricerca, che già svolge attività certificata nel settore della ricerca, ma non può accedere ai ruoli di professore di seconda fascia o alla posizione di ricercatore a tempo determinato di tipo *b* (RTD*b*) rimanendo così "intrapolato" in ruoli tecnici e amministrativi.

La senatrice [DLGIORGI](#) (PD) illustra l'emendamento 1.2, il quale si propone di unificare le figure di ricercatore di tipo *a* e *b* superando inutili disparità mediante la creazione di un ruolo unico.

Illustra quindi l'emendamento 1.3 il quale reintroduce la modalità di lavoro a tempo indeterminato per i ricercatori.

Tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 vengono dati per illustrati.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1.

Il senatore [BOCCHINO](#) (Misto-AEcT) illustra l'emendamento 1.0.1 il quale si propone di semplificare le figure dei ricercatori pre-ruolo anche nel settore degli enti pubblici di ricerca, conferendo a tal fine una delega legislativa al Governo.

Il senatore [CONTE](#) (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 1.0.2 il quale si propone di istituire un'unica figura professionale per i ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca mediante la stipula di convenzioni tra i predetti istituti. Conseguentemente l'emendamento prevede anche di modificare il titolo del disegno di legge in esame.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che, poiché la problematica del cambio di titolo del disegno di legge riguarda implicitamente anche altri emendamenti, qualora quest'emendamento e gli altri che prevedono disposizioni simili fossero accolti, sarà necessario approvare un emendamento di coordinamento.

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.3 della senatrice Di Giorgi e all'emendamento 1.0.2 del senatore Aiello.

I senatori [BOCCHINO](#) (Misto-AEcT) e [CONTE](#) (AP (NCD-UDC)) aggiungono la propria firma agli emendamenti 1.2 e 1.3.

La senatrice [DLGIORGI](#) (PD) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.0.2 del senatore Aiello.

Il seguito dell'esame è rinviato.

[\(1196\) Mauro Maria MARINO ed altri. - Norme per l'educazione alla cittadinanza economica](#)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 settembre.

Il senatore [CONTE](#) (AP (NCD-UDC)), intervenendo in discussione generale, dichiara di condividere lo spirito del disegno di legge in titolo, che appare in linea con gli intendimenti della legge sulla Buona scuola, in particolare per quanto concerne gli indirizzi scolastici particolarmente rivolti allo studio delle materie economiche e finanziarie.

Il presidente [MARCUCCI](#) (PD) rileva come la storia recente insegna che è necessario disciplinare il settore oggetto del disegno di legge in titolo, affinché le banche e gli altri operatori finanziari abbiano controparti munite di un'adeguata formazione. Rileva inoltre come il provvedimento in esame presenti profili di indubbio interesse e modernità, in quanto favorisce la formazione di una cittadinanza attiva in ambiti finora trascurati.

La relatrice [PUGLISI](#) (PD) propone di effettuare delle audizioni in Ufficio di Presidenza con i principali attori del sistema finanziario.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA osserva che nel settore in esame il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha già sottoscritto dei protocolli d'intesa con alcuni enti il cui elenco è a disposizione della Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) propone di effettuare un numero ristretto di audizioni sul tema oggetto sul disegno di legge in titolo e, solo successivamente, iniziare l'eventuale processo emendativo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI ACQUISITE NEL CORSO DELLE AUDIZIONI
SU QUESTIONI RELATIVE ALLA RIFORMA DEL SISTEMA CINEMATOGRAFICO E
AUDIOVISIVO*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha svolto ieri, su questioni relative alla riforma del sistema cinematografico e audiovisivo, l'audizione di rappresentanti di associazioni rappresentative degli autori, i quali hanno consegnato o preannunciato documentazioni che - unitamente ad eventuali integrazioni - saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,05.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1873](#)

G/1873/1/7

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [LIUZZI](#)

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge n. 1873 di modifica all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di ricercatori a tempo determinato,

premessi che:

l'Italia è ultima tra i Paesi europei per investimenti in università e ricerca sia rispetto al PIL che rispetto alla spesa pubblica nazionale;

la lettera b), comma 2, articolo 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario», nel disciplinare la possibilità per le università di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, non contempla, tra i soggetti ammessi alle procedure pubbliche di selezione, i titolari di assegni di ricerca;

l'articolo 1 dell'atto Senato attualmente in esame in Commissione introduce una modifica alla norma suesposta finalizzata ad ampliare la platea dei soggetti interessati consentendo al maggior numero di precari della ricerca la possibilità di accedere ai contratti di ricercatore senza privilegiare i soli assegnisti di cui alla legge n. 449 del 1997, permettendo di accedere, altresì, ai soggetti in possesso di abilitazione scientifica nazionale (ASN) che dispongono già del titolo che sarebbe loro richiesto in vista della trasformazione in professori associati;

tenuto conto, altresì, che:

circa 300 dipendenti delle Università italiane inquadrati a tempo indeterminato come personale tecnico amministrativo (PTA) operano nell'area tecnico-scientifica e chiedono da tempo una modifica al loro *status* giuridico al fine di rimediare all'ambiguità esistente tra il loro inquadramento e l'attività lavorativa realmente svolta;

sono in possesso, infatti, sia di un'elevata formazione (laurea, dottorato di ricerca e/o scuola di specializzazione) sia di specifiche competenze nel campo della ricerca, testimoniate da numerose pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali, brevetti e partecipazioni a progetti di ricerca e a molti di loro sono conferiti incarichi di insegnamento. Inoltre partecipano assiduamente ai congressi internazionali e svolgono attività di *peer reviewers* per riviste scientifiche internazionali. È per questo che molti di loro hanno ottenuto l'abilitazione scientifica nazionale a posti di seconda fascia;

nonostante le competenze specifiche e le attività dai PTA svolte, sono tuttora assimilati al personale amministrativo che ha funzioni e competenze diverse e ciò impedisce il pieno riconoscimento del loro ruolo e delle loro competenze e nonostante i sensibili recenti miglioramenti, nessuna proposta di riforma dell'università attuata in anni recenti ha considerato l'opportunità di riqualificare il ruolo del personale tecnico in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca come una delle misure volte alla valorizzazione del merito professionale e al miglioramento dell'efficienza del sistema universitario;

considerato che:

se non verranno presi opportuni provvedimenti, la categoria dei PTA laureati non potrà accedere ad alcuna evoluzione professionale in quanto coloro che hanno conseguito l'ASN vengono difficilmente chiamati su posti da Professore di II fascia, nonostante l'articolo 18, comma 1, lettera b) della legge n. 240 del 2010, preveda per la chiamata dei professori l'ammissione al procedimento di studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento. Di fatto finora, per l'accesso al ruolo di professore di II fascia, il PTA con ASN è stato discriminato rispetto ai ricercatori universitari a tempo indeterminato perché le procedure di chiamata possono essere utilizzate "per la chiamata nel ruolo di professore di I e II fascia, i professori di II fascia e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16" (articolo 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010). Inoltre, per queste chiamate vengono destinati fondi appositi (decreto ministeriale 8 giugno 2015 n. 335, articolo 10), fatto salvo il 20 per cento dei posti riservati agli esterni; coloro che non hanno conseguito l'ASN non vengono presi in considerazione per posizioni da ricercatore a tempo determinato di tipo b (di seguito indicati come RTDb), mentre a norma di legge, l'ASN non è richiesta per diventare RTDb e la valutazione per il passaggio al ruolo di professore di II fascia avviene al

termine del terzo anno di servizio come RTDb,

si impegna il Governo a:

? delineare per il PTA laureato ed in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca un ruolo diverso dall'attuale, separato da quello amministrativo e analogo al ruolo del tecnologo suddiviso in vari livelli, come già accade in altri enti di ricerca pubblici (esempio il CNR);

? eliminare ogni discriminazione che attualmente impedisce a chi è in possesso dell'ASN ma non è ricercatore universitario a tempo indeterminato di accedere ai ruoli di professore di II fascia;

? eliminare ogni discriminazione che attualmente impedisce l'accesso alla posizione di RTDb a coloro che non hanno conseguito l'ASN.

Art. 1

1.1

RUSSO

Il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. All'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I contratti hanno durata triennale e possono essere rinnovati una volta, alla loro scadenza, per un ulteriore triennio, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata con modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse".

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. I contratti di cui al comma 3 sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore".

c) Il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno del secondo contratto, di cui al comma 3, l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli *standard* qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'ateneo".

d) Il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al presente articolo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, incrementato fino ad un massimo del 30 per cento".

e) Il comma 9 è abrogato.

2. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate altresì le seguenti modifiche:

a) All'articolo 6, comma 1, le parole: "il regime di impegno dei professori e dei ricercatori è a tempo pieno o a tempo definito" sono sostituite dalle parole: "il regime di impegno dei professori è a tempo pieno o a tempo definito; il regime di impegno dei ricercatori è a tempo pieno";

b) all'articolo 6, comma 3, le parole: "in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito" sono abrogate;

c) all'articolo 6, comma 10, le parole: "i professori e i ricercatori a tempo pieno", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: "i professori a tempo pieno e i ricercatori";

d) all'articolo 6, comma 11, le parole: "i professori e i ricercatori a tempo pieno", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: "i professori a tempo pieno e i ricercatori";

e) all'articolo 6, comma 12, le parole: "i professori e i ricercatori a tempo definito" sono

sostituite dalle seguenti: "i professori a tempo definito";
f) all'articolo 29, il comma 5 è abrogato».

1.2

[MARCUCCI](#), [DI GIORGI](#), [ELENA FERRARA](#), [RUSSO](#), [BOCCHINO](#), [CONTE](#), [PETRAGLIA](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 1, le parole; "il regime di impegno dei professori e dei ricercatori è a tempo pieno o a tempo definito" sono sostituite dalle parole: "il regime di impegno dei professori è a tempo pieno o a tempo definito; il regime di impegno dei ricercatori è a tempo pieno";

2) al comma 3, le parole: "in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito» sono soppresse;

3) al comma 10, le parole: "i professori e i ricercatori a tempo pieno», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: "i professori a tempo pieno e i ricercatori»;

4) al comma 11, le parole: "i professori e i ricercatori a tempo pieno" sono sostituite dalle parole: "i professori a tempo pieno e i ricercatori";

5) al comma 12, le parole: "i professori e i ricercatori a tempo definito" sono sostituite dalle parole: "i professori a tempo definito";

b) all'articolo 18, comma 3, le parole: "lettera b), ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a)" sono soppresse;

c) all'articolo 24:

1) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) ammissione alle procedure dei possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero di coloro che hanno ottenuto l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o seconda fascia, ovvero di coloro che sono stati titolari, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della presente legge, o di borse *post*-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio";

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I contratti hanno durata triennale, prorogabili per due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata con modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse";

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. I contratti di cui al comma 3 sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore";

4) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e)";

5) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento";

6) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"L'espletamento del contratto di cui al comma 3 costituisce titolo preferenziale nei concorsi per

l'accesso alle pubbliche amministrazioni.";

d) all'articolo 26, comma 3, le parole: "confermato a tempo definito" sono soppresse;

e) all'articolo 29, comma 5, le parole: "lettera b)" sono soppresse».

1.3

[DI GIORGI](#), [MARCUCCI](#), [ELENA FERRARA](#), [RUSSO](#), [BLUNDO](#), [BOCCHINO](#), [CONTE](#),
[PETRAGLIA](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 6:*

1) al comma 1, le parole: "il regime di impegno dei professori e dei ricercatori è a tempo pieno o a tempo definito" sono sostituite dalle parole: "il regime di impegno dei professori è a tempo pieno o a tempo definito; il regime di impegno dei ricercatori è a tempo pieno";

2) al comma 3, le parole: "in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito" sono soppresse;

3) al comma 10, le parole: "i professori e i ricercatori a tempo pieno", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle parole: "i professori a tempo pieno e i ricercatori";

4) al comma 11, le parole: "i professori e i ricercatori a tempo pieno" sono sostituite dalle parole: "i professori a tempo pieno e i ricercatori";

5) al comma 12, le parole: "i professori e i ricercatori a tempo definito" sono sostituite dalle parole: "i professori a tempo definito";

b) *all'articolo 18, comma 3, le parole: "lettera b), ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a)" sono soppresse;*

c) *all'articolo 24:*

1) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) ammissione alle procedure dei possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero di coloro che hanno ottenuto l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o seconda fascia, ovvero di coloro che sono stati titolari, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della presente legge, o di borse *post*-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio";

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I contratti sono a tempo indeterminato";

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. I contratti di cui al comma 3 sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno.

L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore";

4) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, l'università valuta il titolare del contratto di cui al comma 3, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e)";

5) il comma 8 è abrogato;

6) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"L'espletamento del contratto di cui al comma 3 costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.";

d) *all'articolo 26, comma 3, le parole: "confermato a tempo definito" sono soppresse;*

e) *all'articolo 29, comma 5, le parole: "lettera b)" sono soppresse."».*

1.4

[TOCCI](#)

Al comma 1, capoverso «lettera b)», sopprimere le parole: «che hanno ottenuto l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia ovvero».

1.5

[TOCCI](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli assegni di ricerca, come definiti al comma 1, vengono conferiti secondo le modalità normative ed economiche previste per i contratti a tempo determinato, di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e mantengono le agevolazioni fiscali previste dalle normative vigenti.»

1.6

[TOCCI](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 24, comma 8, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *il primo periodo è soppresso;*
- b) *le parole: "lettera b)" sono soppresse».*

1.0.1

[BOCCHINO, CAMPANELLA](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Semplificazione delle forme di contratto a tempo determinato negli EPR)

1. Al fine di semplificare e razionalizzare le forme di contratto di lavoro a tempo determinato negli Enti pubblici di ricerca (EPR), il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

- a) definizione di un contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato previa verifica e controllo da parte dell'ente stesso (*tenure track*);
- b) definizione di un'ulteriore forma contrattuale di lavoro a tempo determinato con tutele paragonabili a quelle della tipologia precedente ma con flessibilità nella determinazione della retribuzione;
- c) incentivazione dell'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato attraverso misure di natura fiscale;
- d) promozione di misure volte a disincentivare o sopprimere altre tipologie di contratti a tempo determinato a basse tutele.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e degli altri Ministri vigilanti di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentite le parti sociali per gli aspetti di compatibilità con le norme previste nel contratto collettivo del comparto ricerca, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri

parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati».

1.0.2

[AIELLO](#), [CONTE](#), [DLGIORGI](#), [BLUNDO](#)

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al decreto ministeriale 27 novembre 2012 n. 24786 per favorire la collaborazione tra enti pubblici di ricerca e le università)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto ministeriale 27 novembre 2012 n. 24786 è sostituito dal seguente:

"1. Per il conseguimento di finalità di interesse comune, gli enti pubblici di ricerca e le università possono stipulare convenzioni per consentire ai ricercatori e professori universitari di svolgere la propria attività presso l'ente di ricerca e ai ricercatori dell'ente di ricerca attività presso l'ateneo stabilendo le modalità di ripartizione dei relativi oneri."».

Consequentemente sostituire il titolo del provvedimento con il seguente:

«Modifiche di disposizioni in materia di ricercatori a tempo determinato».

